CAMERA DEI DEPUTATI N. 2944

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI RUBBA, MOLINARI, BRUZZONE, CECCHETTI, DI MATTINA, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MORRONE, NISINI, ZINZI, ZOFFILI

Disposizioni generali in materia di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare, per la tutela del diritto alla mobilità

Presentata il 28 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira a garantire un quadro normativo equilibrato tra la tutela ambientale e i diritti fondamentali dei cittadini, comprese la libertà di circolazione e l'equità sociale, disciplinando le procedure per l'adozione dei divieti comunali alla circolazione dei veicoli.

L'articolato è coerente con i princìpi di cui agli articoli 3, 16, 41, 117 e 118 della Costituzione, con la direttiva europea 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e con la disciplina attuativa di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede le finalità e i princìpi della legge, l'articolo 2 ne definisce l'ambito applicativo, estendendolo a tutti i provvedimenti, quali le ordinanze, i regolamenti e le delibere, delle

amministrazioni locali che, di fatto, limitano o vietano la circolazione dei veicoli per finalità non previste da leggi nazionali di diretta applicazione.

A tal fine, l'articolo 3 pone in capo ai comuni l'obbligo di consultare preventivamente la regione competente e i comuni limitrofi, attraverso un tavolo tecnico di coordinamento, per favorire la cooperazione istituzionale e prevenire decisioni unilaterali che penalizzino i cittadini delle aree interconnesse.

L'articolo 4 prevede che i comuni dispongono, contestualmente all'avvio del procedimento amministrativo, un'analisi di impatto socio-economico, finalizzata a valutare le ricadute delle misure sulle fasce più deboli della popolazione, sui lavoratori e sulle imprese, ponendo particolare attenzione alla mobilità dei pendolari e alla continuità produttiva. L'articolo 5 prevede inoltre che i provvedimenti devono essere supportati da una motivazione tecnica fondata su dati scientifici accertati da enti terzi, quali le Agenzie regionali per la protezione ambientale o enti equivalenti, al fine di garantire la correttezza delle valutazioni ambientali e di evitare derive ideologiche.

Da ultimo, l'articolo 6 dispone l'adozione di misure compensative, mediante contributi economici, incentivi al trasporto pubblico e rimborso parziale dei costi sostenuti dai cittadini, al fine di mitigare gli effetti negativi delle limitazioni sulla mobilità individuale e collettiva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per l'adozione, da parte dei comuni, di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare non previsti dalla normativa statale o dell'Unione europea, al fine di garantire:

a) il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini e delle imprese, di cui all'articolo 16 della Costituzione;

b) la proporzionalità delle misure adottate a tutela dell'ambiente;

c) l'equità sociale e territoriale, anche con riferimento ai cittadini residenti in aree limitrofe o interconnesse.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutti i provvedimenti emanati dalle amministrazioni locali che limitano, vietano o condizionano la circolazione dei veicoli per finalità ambientali o di mobilità urbana, non espressamente previsti da disposizioni statali di diretta applicazione.

2. Restano ferme le disposizioni vincolanti derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle norme statali vigenti in materia di qualità dell'aria, di riduzione delle emissioni e di tutela ambientale.

Art. 3.

(Tavolo tecnico di coordinamento)

1. Prima dell'adozione dei provvedimenti limitativi di cui all'articolo 2, il comune interessato convoca un tavolo tecnico

di coordinamento, con la partecipazione obbligatoria:

a) della struttura regionale competente in materia di ambiente e mobilità;

b) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) o ente equivalente;

c) dei comuni limitrofi o interconnessi territorialmente;

d) delle associazioni rappresentative dei cittadini, dei motociclisti, dei lavoratori pendolari e delle categorie economiche interessate.

2. Il tavolo tecnico di coordinamento ha le seguenti funzioni:

a) esame della fondatezza tecnica e scientifica dei dati posti a fondamento del provvedimento;

b) valutazione della coerenza del provvedimento con le esigenze di mobilità dell'area vasta, tutelando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione;

c) individuazione di eventuali misure alternative con minore impatto sul diritto alla mobilita e maggiore garanzia di proporzionalità rispetto al divieto.

Art. 4.

(Analisi di impatto socio-economico)

1. I comuni sono tenuti a predisporre, contestualmente all'avvio del procedimento amministrativo di adozione dei provvedimenti limitativi di cui all'articolo 2, un'analisi di impatto socio-economico che contiene:

a) la descrizione degli effetti diretti e indiretti sulle fasce di popolazione con reddito medio-basso;

b) le informazioni sulla disponibilità e sull'adeguatezza dei mezzi di trasporto pubblico e delle infrastrutture di mobilità alternativa;

c) le valutazioni dell'impatto sui pendolari, sui lavoratori e sulle attività economiche presenti nel territorio comunale e nelle aree limitrofe.

2. L'analisi di cui al comma 1 costituisce parte integrante della motivazione di ciascun provvedimento ed è pubblicata almeno trenta giorni prima dell'adozione del provvedimento medesimo.

Art. 5.

(Obbligo di motivazione tecnica e principio di proporzionalità)

1. I provvedimenti limitativi di cui all'articolo 2 sono fondati su dati tecnici certificati dall'ARPA competente o da enti pubblici equivalenti, attestanti il superamento dei limiti di emissioni previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

2. Le limitazioni della circolazione veicolare sono consentite solo sulla base di dati oggettivi, scientificamente accertati, che dimostrino l'inefficacia di misure alternative meno restrittive, quali gli incentivi, i filtri antiparticolato e il potenziamento del trasporto pubblico locale.

3. In ogni caso, le limitazioni della circolazione veicolare sono adottate nel rispetto del principio di proporzionalità e devono essere adeguate, necessarie e non eccessive rispetto all'obiettivo di tutela ambientale perseguito nonché coerenti con la libertà di circolazione di cui all'articolo 16 della Costituzione.

Art. 6.

(Misure di compensazione economica)

1. I comuni che adottano provvedimenti limitativi della circolazione veicolare prevedono, nei limiti delle risorse disponibili, misure di compensazione economica in favore dei cittadini e delle imprese colpiti dagli effetti dei provvedimenti medesimi, tra cui:

a) la concessione di contributi o il rimborso parziale dei costi sostenuti per la

sostituzione dei veicoli o per il loro adeguamento ai limiti massimi di emissioni inquinanti consentiti;

b) l'erogazione di incentivi economici o sconti sulle tariffe per l'utilizzo del trasporto pubblico locale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni interessati possono accedere a fondi o programmi di sostegno economico finanziati mediante risorse statali o dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA



19PDL0199170